



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI CLIENTI  
LORO SEDI

Circolare n. 18 del 09/04/2020

1) Le news di aprile.

Dott. Giorgio Berta  
Rag. Mirella Nembrini  
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi  
Dott.ssa Marina Asperti  
Dott.ssa Silvia Belotti  
Dott. Alessandro Bianchi  
Dott.ssa Valentina Bonomi  
Dott. Valerio Chignoli  
Dott. Enzo Colleoni  
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz  
Dott.ssa Sabrina Durante  
Dott.ssa Valentina Ferri  
Dott. Vincenzo Frisella  
Dott.ssa Francesca Ghezzi  
Dott.ssa Silvia Gibillini  
Dott. Walter Larici  
Dott.ssa Elisa Marcandalli  
Dott. Massimo Medici  
Dott. Andrea Medolago  
Dott. Luigi Nespoli  
Dott.ssa Sara Nicoli  
Dott. Franco Patti  
Dott. Riccardo Rapelli  
Dott. Massimo Restivo  
Dott.ssa Marilena Rota  
Dott.ssa Laura Santini  
Dott.ssa Clara Sterli  
Dott. Guido Tisi  
Dott.ssa Simona Vavassori  
Dott. Federico Vicari  
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Jessica Gambirasio  
Dott.ssa Alessandra Iemmi  
Dott. Denis Rota

## 1. Le news di aprile

### **Operativo il portale per inviare i dati relativi all'eco *bonus*, al *bonus* facciate e al *bonus* casa**

Enea ha attivato il portale utile alla trasmissione dei dati relativi agli interventi di efficienza energetica con data di fine lavori successiva al 1° gennaio 2020 (<https://detrazionifiscali.enea.it/>). I dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e i dati per il *bonus* facciate devono essere comunicati accedendo alla sezione *eco bonus* mentre i dati per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono della detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero edilizio possono essere inseriti accedendo alla sezione *bonus* casa. Il termine per l'effettuazione delle diverse comunicazioni all'Enea è fissato entro il 90° giorno successivo al termine dei lavori. Per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2020 e il 25 marzo 2020 il termine per l'effettuazione della comunicazione Enea è fissato al 23 giugno 2020.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G. Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Piazzetta Rota Don Geremia, 18 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | [info@studiobnc.it](mailto:info@studiobnc.it)

[studiobnc.it](http://studiobnc.it)

STUDIO INTEGRATO  
**ACB GROUP**

### **Rimborso o utilizzo in compensazione per utilizzi del primo trimestre con pratica entro il 30 giugno 2020**

La dichiarazione relativa ai consumi di gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2020, necessaria per fruire dei benefici fiscali (restituzione in denaro o utilizzo in compensazione nel modello F24 con codice tributo 6740), deve essere presentata dal 1° al 30 aprile 2020. L'Agenzia delle dogane specifica che qualora il soggetto interessato sia impossibilitato a trasmettere l'istanza entro il termine ordinario, potrà fruire del più ampio termine del 30 giugno 2020 ai sensi dell'articolo 62, comma 6, D.L. 18/2020. A tal fine, è già disponibile il software al link <https://www.adm.gov.it/portale/-/software-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2020>. In alternativa è possibile presentare la dichiarazione di consumo in forma cartacea con il contenuto della stessa riprodotto su supporto informatico.

### **Durc rilasciati con scadenza entro il 15 aprile 2020 validi fino al 15 giugno 2020**

L'articolo 103, comma 2, D.L. 18/2020 ha stabilito che tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. L'Inps, d'intesa con l'Inail, ha chiarito che i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati "Durc on line" che riportano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse). Qualora il predetto documento non sia nella materiale disponibilità dell'interessato o dei richiedenti ai quali sia stata a suo tempo notificata la formazione dell'esito positivo di regolarità ovvero si tratti di stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti o di altri interessati che in precedenza non ne avevano fatto richiesta, l'interrogazione dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo della funzione di <Richiesta regolarità>, che consentirà la registrazione dei dati di ciascuno dei richiedenti.

### **Rinvio alla scadenza del 30 giugno 2020 per la presentazione degli elenchi riepilogativi e della comunicazione delle operazioni transfrontaliere del primo trimestre 2020 (cd. esterometro)**

L'articolo 62, D.L. 18/2020 ha sospeso gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. All'interno del lasso temporale indicato rientrano anche gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993 e la comunicazione delle operazioni transfrontaliere, cd. esterometro: possono, pertanto, essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza l'applicazione di sanzioni le trasmissioni telematiche degli elenchi riepilogativi mensili dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2020 e trimestrale del primo

trimestre 2020 nonché la comunicazione delle operazioni transfrontaliere, cd. esterometro, relativa al trimestre gennaio-febbraio-marzo 2020 in scadenza il 30 aprile 2020.

### **Operativa la domanda di accesso al fondo di solidarietà per sospendere fino a 18 mesi i mutui prima casa**

L'articolo 54, D.L. 18/2020 consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà. L'operatività del c.d. fondo di solidarietà è stata estesa, consentendo di accedere al medesimo anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell'orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019. Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al fondo:

- non è più richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee);
- è possibile beneficiare anche per chi ha già fruito in passato della sospensione (purché l'ammortamento sia ripreso da 3 mesi);
- è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo è necessario compilare il modulo e presentare al proprio istituto di credito la documentazione approvata dal Mef e disponibile al link [http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/interventi\\_finanziari/interventi\\_finanziari/ModuloSospensioneMutui2020.pdf](http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/ModuloSospensioneMutui2020.pdf).

### **Dal 23 marzo 2020 si può consultare gratuitamente il codice ATECO di un'impresa**

Accedendo al sito [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it) e scrivendo correttamente la denominazione nello spazio "Nome Impresa o Attività" comparirà una scheda sintetica relativa all'impresa ricercata, nella quale, dal 23 marzo 2020, oltre alla descrizione dell'attività esercitata, sono riportati anche i codici ATECO dichiarati dall'impresa. Se la ricerca viene fatta con dispositivi mobile, si deve cliccare su "Altre informazioni" per visualizzare i codici ATECO.

### **Sospensione dei termini per la registrazione dei contratti di locazione**

L'Agenzia delle entrate con circolare n. 8/E del 03 aprile 2020 ha chiarito che se il termine per effettuare la registrazione dei nuovi contratti di locazione cade tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, il contribuente può beneficiare della sospensione dei termini, con diritto di effettuare l'adempimento entro il 30 giugno 2020. In tal caso non si determina neanche il correlato obbligo di versamento dell'imposta di registro e di bollo dovuta in sede di prima registrazione. Il contribuente è tenuto invece ad effettuare i versamenti dell'imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati per le annualità successiva alla prima. Nulla viene precisato con riferimento agli adempimenti successivi alla prima registrazione del contratto (ad esempio risoluzione, cessione o proroga), sui quali permangono dubbi. In tali casistiche, in attesa di chiarimenti, lo Studio consiglia di procedere ai relativi adempimenti alle scadenze previste.

### **Crediti IVA trimestrali: in scadenza la richiesta di rimborso o compensazione per il primo trimestre 2020.**

Con il provvedimento n. 144055 del 26 marzo 2020 è stato approvato il nuovo modello IVA TR da utilizzare per il periodo di imposta 2020, per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale. Le principali novità del modello riguardano:

- l'aggiornamento delle percentuali di compensazione di cui all'articolo 34 del D.P.R. 633/72;
- l'inserimento della casella "Situazioni particolari" per evidenziare particolari condizioni che riguardino l'istanza, per fattispecie definite successivamente alla pubblicazione del modello, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dai contribuenti e riferiti a specifiche problematiche. Si tenga presente che questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

Si rammenta che il termine ordinario per presentazione telematica (30 Aprile), è stato sospeso ai sensi dell'art. 62 del DL Cura Italia. L'adempimento potrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020.

A partire dalla presentazione di questo modello TR è introdotta la possibilità di cedere il credito IVA trimestrale.

### **Prorogato al prossimo 30 giugno il termine di invio della dichiarazione IVA 2020**

Per effetto della previsione contenuta nell'articolo 62, comma 1, D.L. 18/2020 (Decreto "Cura Italia") per la generalità dei contribuenti sono sospesi gli adempimenti tributari (diversi da versamenti

e ritenute) che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, ad eccezione degli obblighi connessi alla dichiarazione precompilata (invio telematico delle CU). Gli adempimenti sospesi andranno effettuati entro il prossimo 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni. Solo per quest'anno, quindi, il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2020 relativa all'anno 2019, ordinariamente stabilito al 30 aprile, viene prorogato al 30 giugno 2020. Conseguentemente, slitta anche il termine dei successivi 90 giorni entro il quale è possibile inviare la cosiddetta dichiarazione "tardiva" al fine di non incorrere nella violazione di omessa dichiarazione.

### **Contributo del 5 per mille**

Al via le iscrizioni per ricevere il contributo del 5 per mille. Si ricorda che, dal 2017, occorre distinguere tra:

1. soggetti che hanno fatto richiesta per accedere al contributo nell'anno precedente e che pertanto non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione;
2. soggetti che intendono accedere per la prima volta al beneficio e che devono quindi attivarsi con i tradizionali adempimenti.

Per coloro che appartengono alla prima categoria, in data 1° aprile 2020 è stato pubblicato l'elenco permanente degli enti iscritti 2020 che aggiorna e integra quello pubblicato nel 2019. A tali Enti va, tuttavia, segnalato che dovranno comunque trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva all'amministrazione competente per categoria nel caso in cui, entro il termine di scadenza dell'invio della dichiarazione sostitutiva per lo stesso anno, sia variato il rappresentante legale rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente già inviata (per il 2017, 2018 e/o per il 2019).

Per gli enti del volontariato il termine per l'invio della dichiarazione sostitutiva, da inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite la casella PEC del rappresentante legale, è il 30 giugno 2020.

In merito agli **obblighi di rendicontazione e pubblicazione riguardanti il 5 per mille** si segnala che, con la nota n. del 26 febbraio 2019, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che in assenza del D.P.C.M. previsto dalla riforma del terzo settore, continueranno a trovare applicazione le regole contenute nel precedente D.P.C.M. del 23 aprile 2010, così come modificato dal più recente D.P.C.M. 7 luglio 2016.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

***Studio Berta Nembrini Colombini & Associati***